



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice BONFRISCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 2009

Norme per l'istituzione dell'avvocato per diritto

ONOREVOLI SENATORI. - È da tempo ormai che il Paese soffre un *deficit* di ricerca, ma, malgrado ciò, il sistema non agevola il giovane laureato ad impegnarsi in questo settore.

Molti laureati in giurisprudenza, a pieni voti, rifiutano di svolgere il dottorato, distolti dalla prospettiva di dover svolgere insieme pratica forense e studi accademici.

I dottorati stanno scomparendo a vantaggio delle scuole di dottorato, che prevedono una didattica multidisciplinare ed a frequenza obbligatoria. In moltissime occasioni il dottorando è tenuto a svolgere un periodo di studio all'estero.

Qualora il dottorando, che è iscritto alla scuola e che contemporaneamente svolge pratica forense, superi al primo tentativo lo scritto per l'esame da avvocato, si genera una perfetta sovrapposizione tra l'orale e l'esame di chiusura del dottorato.

I professori di materie giuridiche possono, senza dover superare alcun esame e, soprattutto, senza aver mai dovuto svolgere la pratica, iscriversi all'albo degli avvocati.

È giusto, allora, concedere ai dottori di ricerca che abbiano concluso la pratica forense di iscriversi all'albo degli avvocati stabiliti,

ovvero all'albo degli avvocati stranieri che esercitano in Italia, i quali sono tenuti per tre anni ad affiancare alla propria firma quella d'un collega italiano.

Tale riforma avrebbe notevoli ricadute positive: i laureati si contenderebbero i posti di dottorato in una competizione che consentirebbe l'accesso solo ai migliori.

È doveroso evidenziare che un simile sistema già vige in Europa. Così, ad esempio, è in Bulgaria, Stato comunitario, ove al titolare di PhD è consentita l'iscrizione automatica all'albo degli avvocati.

Considerato che il dottorando di ricerca normalmente svolge attività di collaborazione di cattedra, il che lo porta a sedere nelle commissioni degli esami di profitto ed a svolgere sovente attività di didattica, è ragionevole consentire a chi abbia conseguito codesto titolo di studio di insegnare nelle scuole della Repubblica ed in quelle parificate.

L'attività di supporto alla cattedra alla quale appartiene il dottorando o dottore di ricerca importa studio ed aggiornamento costanti: per tale motivo appare opportuna la convertibilità in crediti formativi forensi di tali opere.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Coloro che hanno conseguito il titolo di dottore di ricerca in discipline giuridiche, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 30 aprile 1999, n. 244, ed hanno, altresì, svolto la pratica forense ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101, sono avvocato per diritto.

2. L'avvocato per diritto è equiparato all'avvocato stabilito di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96. Ha facoltà di iscriversi al relativo albo ed è abilitato ad esercitare la professione legale, sia in ambito giudiziale sia stragiudiziale, nei limiti di cui al citato decreto legislativo n. 96 del 2001, utilizzando a tal fine il titolo di «avvocato per diritto», da impiegare per esteso, sino alla decorrenza del periodo di tre anni previsto dall'articolo 12 del medesimo decreto legislativo. Trova altresì applicazione l'articolo 15 del più volte citato decreto legislativo.

3. L'avvocato per diritto è dispensato dalla prova attitudinale di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

